

<b>Ministero dell'Istruzione</b>		
 <b>C.P.I.A. NA Prov. 2</b>	<b>Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti</b> <b>C.P.I.A. "Napoli Provincia 2"</b> Piazzetta Scuole Elementari – Plesso Portali 80048 Sant'Anastasia (NA) Tel. 081/5275654 – 081/2596662 C.M. NAMMOCS00D - C.F. 92049500637 e-mail: <a href="mailto:namm0cs00d@istruzione.it">namm0cs00d@istruzione.it</a> Pec: <a href="mailto:namm0cs00d@pec.istruzione.it">namm0cs00d@pec.istruzione.it</a> Sito web: <a href="http://www.istruzioneadulti.edu.it">www.istruzioneadulti.edu.it</a>	 <b>C.P.I.A.</b> <b>NAPOLI</b> <b>PROV. 2</b>

CPIA NA.PROV.2 - SANT'ANASTASIA  
 Prot. 0001709 del 25/08/2021  
 (Uscita)

Circolare n. 142 a.s. 2020/2021

A tutto il Personale  
 All'Albo della Scuola c/o sito web  
 Agli atti

**Oggetto: Piano Scuola 2021-2022 e Obbligo del Green Pass per il personale scolastico**

Gentilissimi,

il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato il D.Lgs. n. 111 del 6 agosto 2021: "Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università", allegato alla presente circolare, che introduce, a partire dal 1° settembre 2021, misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti.

**Tra le misure previste ed adottate è compreso l'obbligo**, dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, **per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass)**, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il mancato rispetto di tale requisito è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero

della salute n. 35309 del 4 agosto 2021 "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19", allegata.

Si ricorda che la certificazione verde viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose del vaccino o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti dal COVID-19 nei 6 mesi precedenti.

E' possibile, dunque, ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigenico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della Salute, come da circolare n. 21675 del 14 maggio 2021) nelle 48 ore precedenti oppure se si è guariti dal COVID-19 nei sei mesi precedenti. Nel primo caso, acclarata la negatività del test eseguito, tale referto sarà valido, per le successive 48 ore, come Green Pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato, valevole per la riammissione nella comunità scolastico-educativa. Trascorse le 48 ore, occorrerà rieseguire il tampone.

La violazione delle disposizioni del D.Lgs. n.111/2021 è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto all'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (sanzione pecuniaria).

La Dirigenza organizzerà e comunicherà, con successiva circolare, anche in funzione di ulteriori indicazioni e chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione, tuttora in corso di definizione, un piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell'allegato B, paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità), salvo ulteriori prescrizioni normative.

Il D.Lgs. sopra citato dispone, inoltre, che per l'a.s. 2021/2022 le attività didattiche siano svolte in presenza (art. 1, comma 1), salvo deroghe in zona rossa o arancione disposte dalle autorità competenti.

Si riportano, di seguito, alcune disposizioni presenti nel Piano scuola 2021/2022:

- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo per le classi composte da studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità e fatta eccezione per i bambini di età

- inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  - è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °C;
  - per il personale è prescritta la mascherina chirurgica o di tipo FFP2 nei casi in cui è prevista dai documenti interni sulla sicurezza (DVR) e in presenza di situazioni di fragilità;
  - si conferma la sanificazione dei locali (non necessariamente dopo 7 giorni dalla presenza del soggetto positivo) può essere effettuata dal personale interno;
  - in caso di positività, è introdotta per i contatti stretti una quarantena ridotta a 7 giorni per coloro che abbiano già effettuato il vaccino.

Tutte le disposizioni/indicazioni sopra riportate potrebbero subire aggiornamenti, chiarimenti o integrazioni dagli organi competenti.

Il Ministero dell'Istruzione ha predisposto sul proprio sito web uno spazio in cui vengono raccolti documenti e informazioni utili per il rientro in aula, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti: <https://www.istruzione.it/iotornoascuola>.

Si trasmettono, in allegato, i seguenti documenti ed un breve approfondimento riguardante il Green Pass:

- D.Lgs. 6 agosto 2021, n. 111: "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021: "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID -19".

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Sant'Anastasia, 25/08/2021

Per il Dirigente Scolastico

Il Primo Collaboratore

Prof. Antonio Pierno

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, DLgs n.39/93.

## **Cos'è il Green Pass e come si ottiene**

Il "Green Pass" consiste in una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR CODE per verificarne l'autenticità e la validità. L'emissione è totalmente gratuita e le lingue disponibili, oltre l'italiano, sono inglese, tedesco e francese. Si riportano, di seguito, i requisiti necessari per il rilascio della certificazione verde ed i relativi periodi di validità della stessa.

### **Requisiti necessari per l'ottenimento del Green Pass e relativi periodi di validità:**

1. Essere vaccinati contro il COVID-19.

La certificazione ha una validità di 270 giorni, a partire dal 15° giorno successivo alla somministrazione del vaccino monodose. Nel caso di vaccini che richiedono il richiamo, la certificazione sarà valida a partire dal 15° giorno successivo alla somministrazione della prima dose e fino alla somministrazione della seconda. Una volta completato il ciclo vaccinale, il "pass" avrà una validità di 270 giorni, a partire dalla data dell'ultima iniezione.

2. Essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

La certificazione ha una validità di 48h a partire dall'ora di esecuzione del test.

3. Essere guariti dal COVID-19 nei 6 mesi precedenti.

In caso di guarigione dall'infezione da meno di 6 mesi, il Green Pass ha una validità di 180 giorni.

Per ulteriori approfondimenti è possibile fare riferimento al sito:  
<https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>